



CITTA' di FROSINONE

Ufficio di Gabinetto

Ordinanza

Numero
ORD / 8 / 2020

Data
10-01-2020

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento e il mantenimento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'accensione degli impianti di riscaldamento all'interno delle istituzioni scolastiche e di formazione universitaria presenti sul territorio comunale. Proroga ordinanza 484/2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano Regionale;
- Con delibera di Giunta Regionale n. numero 536 del 15/09/2016 si è proceduto all'Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010"
- Che con ordinanza n. 484/2019 sono stati effettuati interventi di limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'accensione degli impianti di riscaldamento all'interno delle istituzioni scolastiche e di formazione universitaria presenti sul territorio comunale:

Considerato che:

- il comune di Frosinone in base alla delibera di Giunta Regionale n. 536/2016 sopra citata è confermato nella fascia 1 tra i territori che "presentano la situazione maggiormente critica con valori di inquinanti che possono superare i margini di tolleranza" (cfr. Cap. 4.1.2 del Citato piano di risanamento);
- Il comune di Frosinone, insieme al solo comune di Roma, è l'unico ad avere, tra le norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, una Sezione dedicata che prevede specifici provvedimenti da adottare (cfr. Art. 23 e 24 delle norme di attuazione);

Atteso che:

- l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;
- il Comune di Frosinone nel corso del 2019 ha più volte sfiorato i limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera previsti dalla vigente normativa per un totale di 55 giorni relativamente alla centralina Frosinone scalo e 19 giorni per la centralina di Viale Mazzini (informazioni rilevazioni ARPA bollettino del 10/12/2019) e che nonostante le azione intraprese i valori risultano essere ancora alti;

Vista:

- Vista la propria nota prot. 46067 del 06-09-2019 con la quale, in attuazione degli indirizzi programmatici definiti dall'amministrazione comunale e facendo seguito agli incontri intrattenuti nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, si confermava la necessità di sperimentare la chiusura degli edifici scolastici, presenti sul territorio comunale, nella giornata del sabato, durante l'anno scolastico 2019-2020, con particolare riferimento al periodo novembre 2019 – marzo 2020, allo scopo di permettere una prolungata azione di rigenerazione dell'aria e la riduzione per almeno 48 ore consecutive delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici, presenti in numero assai rilevante sul territorio del capoluogo;

Considerato che:

- a seguito della nota in questione e i successivi incontri tenutisi con i dirigenti scolastici all'avvio dell'anno scolastico 2019/2020, questi ultimi, nella loro autonomia organizzativa, hanno sperimentato la così detta "settimana corta", disponendo la chiusura degli edifici scolastici per due giornate continuative, appunto quella del sabato e quella della domenica;
- Come evidenziato, tra l'altro nel Rapporto ambientale allegato al piano di risanamento dell'aria (cfr. 6.3 Salute Umana:

In Italia, è stato documentato l'aumento della mortalità per cause naturali e delle ospedalizzazioni per malattie cardiache e respiratorie in seguito all'aumento degli inquinanti atmosferici. L'insorgenza di infarto del miocardio e di altre patologie coronariche è strettamente associata con l'aumento degli inquinanti. Uno studio molto recente condotto in nove città italiane, compreso il comune di Roma, ha stimato un incremento della mortalità giornaliera pari allo 0.6% per ogni aumento di 10 µg/m3 di PM10 [...]

Dagli studi epidemiologici emerge che i decessi che si misurano o si stimano come effetto dell'inquinamento atmosferico non sono una semplice anticipazione di eventi che sarebbero comunque accaduti, ma rappresentano un effetto netto di una mortalità che sarebbe stata evitata se i livelli di inquinamento fossero stati inferiori. [...]

Visto:

- L'art. 25 Provvedimenti di carattere emergenziale delle norme di attuazione del Piano qualità dell'aria che prevede:

1) I comuni delle zone A e B, qualora siano previste situazioni di superamento dei limiti della concentrazione di inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma, devono assumere provvedimenti preventivi di contrasto. A tal fine ARPA Lazio, sulla base dei modelli previsionali, valuta la possibilità di eventi di superamento dei limiti, stimandone la gravità, e comunica ai comuni interessati dal rischio di superamento la necessità di assumere provvedimenti di carattere emergenziale per i giorni successivi.

2) Qualora si verificassero superamenti dei limiti non previsti dal modello previsionale, ARPA LAZIO comunica il superamento ai comuni interessati al fine dell'adozione di provvedimenti di carattere emergenziale.

3) I provvedimenti che i comuni possono assumere in funzione della gravità del livello di inquinamento sono:

a. intensificazione del lavaggio delle strade;

b. blocco parziale o totale della circolazione;

c. limitazione al riscaldamento degli edifici tramite riduzione del tempo di funzionamento e/o riduzione delle temperature degli ambienti;

d. riduzione della combustione ad uso industriale;

Considerato:

- pertanto necessario adottare ulteriori misure volte alla riduzione della circolazione degli autoveicoli e alla limitazione del riscaldamento degli edifici a norma del citato articolo 25 comma 3 lett. c) delle norme di attuazione del Piano qualità dell'aria, con efficacia almeno sino al 31/1/2020, essendo presumibile e probabile la costanza dell'innalzamento dei valori di emissione in atmosfera, come indicato in epigrafe;

Rilevata:

- la propria competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale così come evidenziato nel Rapporto ambientale sopra citati (ex art. 50 c. 5 D.lgs. 267/2000);

ORDINA

Per quanto in premessa rilevato e qui riportato di prorogare sino a tutto il 31/1/2020, con facoltà di ulteriore proroga nel caso in cui i valori del particolato dovessero continuare ad oltrepassare i limiti normativi, all'interno del territorio comunale:

1. Nelle giornate di sabato e di domenica sul intero territorio del comune di Frosinone la chiusura sia per le attività didattiche che per le amministrative:
 - delle scuole di ogni ordine e grado;
 - degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademia di belle Arti e Conservatorio di Musica);
 - degli immobili sede di corsi universitari dell'Università del Basso Lazio;
2. A partire dalla giornata del venerdì, successivamente alla conclusione delle attività didattiche e amministrativa, lo spegnimento degli impianti di riscaldamento degli immobili con possibilità di riaccensione a partire dalle ore 5:00 a.m. del lunedì successivo;
3. Che il presente provvedimento sia comunicato:
 - Ai destinatari di cui al punto 1) della presente ordinanza
 - Agli uffici tecnici competenti affinché portino in esecuzione quanto al punto 2) della presente ordinanza;
 - Alla polizia municipale e a tutte le forze di polizia al fine di verificare il rispetto della presente ordinanza;
4. Che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge;

COMUNICA

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/90 e ss. mm. e ii., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : MASI ALESSIA
Rif. : SOR - 1 - 2020 – S 10-01-2020

Data Stampa: 10-01-2020